

**Il presidente nega il placet all'accordo di Bratislava fra Klaus e Meciar  
Ma la sua è ormai una battaglia solitaria per conservare in vita  
la Cecoslovacchia. «Non ci si può affidare solo alle due assemblee  
parlamentari, devono esprimersi anche i singoli cittadini»**

# Praga, Havel si oppone al divorzio

## «Per dividere Boemia e Slovacchia ci vuole un referendum»

Vaclav Havel non dà il suo placet all'accordo di Bratislava. Una decisione così grave come quella della separazione deve essere presa «consentendo ai cittadini di dare una risposta precisa a una domanda precisa». Altre strade non sono «né morali né costituzionali». Mentre Klaus e Meciar affidano ai parlamenti nazionali i dettagli della separazione, Havel si batte per non delegittimare gli organi federali.

DALLA NOSTRA INVIATA  
JOLANDA BUFALINI

PRAGA. Vaclav Havel continua la sua battaglia da solo, fidando nella volontà popolare diretta che già una volta gli diede ragione contro la potente burocrazia del partito unico. Klaus e Meciar, i due contendenti ormai alleati nel recidere il fragile vincolo cecoslovacco, se si rimpiangono la responsabilità della rottura, sono però d'accordo per procedere sulla via tracciata dall'accordo della notte di sabato all'hotel Borik di Bratislava: via parlamentare, via del «consenso politico». Vaclav Havel ha parlato, secondo una consuetudine che lo lega a Masaryk, il fondatore dello Stato unitario, in un messaggio radiofonico rivolgendosi direttamente al paese. E ha usato parole certo non scelte per infiammare gli animi ma dure nella sostanza verso il patto dell'hotel Borik: anche se le due parti affermano di volere rispettare la Costituzione, «la formulazione usata prospetta diverse possibilità, è ambigua, sembra indicare una via anticostituzionale». Il punto decisivo della sua critica è la determinazione dei due leader vincitori delle elezioni a non far ricorso al referendum. La Costituzione, ha spiegato Havel, non prevede

che «l'uscita di una o di tutte e due le repubbliche dalla federazione sulla base di un referendum». Oltre che l'unica via legittima, quella della consultazione popolare è, per il presidente della rivoluzione di velluto, anche l'unico «mezzo morale» perché i cittadini hanno diritto di decidere di una questione così importante attraverso una risposta chiara a una questione chiaramente posta, invece i programmi elettorali sulla base dei quali i partiti sono entrati nei parlamenti contengono formulazioni contraddittorie e «non si possono considerare i risultati elettorali come una decisione su una questione così grave». Il presidente, che è stato tenuto informato del negoziato ma non vi ha direttamente partecipato, «avrebbe preferito che gli accordi discissero con chiarezza che i cittadini decideranno prima della data del 30 settembre di una eventuale trasformazione del nostro stato comune in due Stati». La protesta di Havel non finisce qui e si esprime anche negli apprezzamenti, per la volontà di dare al paese un governo federale a termine, per le garanzie offerte di continuità negli impegni internazionali assunti dalla



Piazza San Venceslao a Praga: in alto il presidente cecoslovacco Vaclav Havel



Cecoslovacchia e per l'indizione di voler andare avanti nelle riforme sul solco della rivoluzione democratica. Tutte parole che sottolineano la sua contrarietà al processo avviato. Ma c'è di più: Havel conferma ancora una volta la sua candidatura alla presidenza federale. Tradito da Klaus, il quale si è rifiutato di assumere la responsabilità di un governo che lui stesso ha definito «co-

miutato di liquidazione», il presidente ancora in carica sino al 3 luglio non intende fare l'esecutore testamentario dello Stato comune e annuncia che nella prima sessione plenaria della nuova Assemblea federale spiegherà la sua «visione del proprio ruolo futuro». È davvero rimasto solo nel gran castello che domina la Moldava, il dramaturgo prestato dalla storia alla poli-

tica? Difficile dirlo in questa città tranquilla dove la gente passeggia nell'afoso pomeriggio domenicale quasi che nulla che la tocca stesse avvenendo. Sinora solo pochi militanti scenografici hanno preso parte, gridando i loro slogan, ai round negoziali fra Klaus e Meciar. Qualcosa di più la settimana cruciale che si apre oggi e che vedrà la riunione di tutte le assemblee elettive. Per quanto si-

gnificative siano state la vittoria della destra ceca dell'Ods e del nazionalismo populista dell'Hzds, i parlamenti offrono un quadro «frastagliato delle forze politiche e qualcuno potrebbe decidere di differenziarsi dall'onda dei separatismi reciproci (per il momento gli unici dichiaratamente contrari alla separazione sono gli ungheresi della Slovacchia e i comunisti cechi. Qualche insicurezza

**Il Sudafrica dopo la strage  
Nelson Mandela sospende  
le trattative con De Klerk  
e si rivolge all'Onu**

EVATON (Sudafrica). Il massacro avvenuto mercoledì sera nella township di Boipatong ha aperto una fase di acuta conflittualità fra l'anc e il governo sudafricano. Davanti a 25.000 persone accorse a ascoltarlo nella vicina township di Evaton, Nelson Mandela ha annunciato ieri che la principale organizzazione di opposizione nera ha deciso di interrompere provvisoriamente le trattative col governo sulla instaurazione di un regime democratico multirazziale. «Il processo negoziale», ha detto il leader storico del movimento per l'abolizione dell'apartheid, «mentre la folla gridava «vogliamo le armi» e agitava cartelli con la scritta «Mandela, dacci il permesso di ammazzare i nostri nemici». Mandela ha aggiunto che l'incontro previsto per martedì con gli esponenti del governo è stato annullato e che è stata convocata una riunione al massimo livello dell'anc per discutere la linea da seguire. «Non riesco più a spiegare», ha detto Mandela, «i motivi per cui continuiamo a discutere con un regime che assassina la nostra gente». Il leader nero ha affermato che il massacro di Boipatong ha aperto una grave ferita nel paese. «Il divario fra gli oppressi e gli oppressori», ha osservato, «è divenuto incolmabile». Il capo dell'anc ha parlato per un'ora, ricorrendo ad una crudezza di linguaggio mai usata dopo la sua scarcerazione. Anche nei confronti del presidente De Klerk, che sabato sera è stato costretto dalla folla a interrompere una visita a Boipatong, è stato duro. «Abbiamo maturato la convinzione che il metodo seguito per trovare una soluzione in questo paese è la guerra», ha detto riferendosi alle decisioni del capo dello Stato. Il governo sudafricano, ha detto ancora, somiglia al regime nazista: l'uno e l'altro si sono macchiati di crimini per motivi razziali o religiosi. Mandela ha annunciato che intende chiedere che il consi-

glio di sicurezza dell'Onu tenga una riunione speciale sui massacri commessi dal signor De Klerk e dal suo regime», e ha precisato che l'anc porterà avanti la sua campagna di proteste e di scioperi per costringere il governo a assumere una posizione più conciliante nelle trattative. Prima di fermarsi a Evaton, Mandela aveva parlato alla gente di Boipatong, che gli aveva riservato una calorosa accoglienza a distanza di 24 ore dalla violenta contestazione che aveva costretto De Klerk a interrompere la sua visita. Anche qui aveva usato toni durissimi. «Sono convinto», aveva detto a quattro mila persone riunite nel campo sportivo, «che non abbiamo più a che fare con esseri umani, ma con animali. Non dimenticheremo quello che il signor De Klerk... e il partito Inkatha hanno fatto alla nostra gente. non ho mai visto tanta crudeltà». I dirigenti dell'anc sono convinti che la strage sia stata perpetrata dai militanti zulu dell'Inkatha, con la connivenza delle forze di polizia. Mercoledì sera a Boipatong furono massacrati barbaramente 39 persone: altre tre sono morte sabato notte i colpi degli agenti, dopo la fuga di De Klerk. Durante la notte la violenza ha continuato a insanguinare la township nel resto del paese, provocando 15 vittime. Nel grande agglomerato nero di Soweto sono stati uccisi cinque neri in un ostello per lavoratori zulu. La responsabilità è stata attribuita dai dirigenti dell'Inkatha, diviso da accerimata dall'anc, ai militanti di quest'ultima organizzazione. Più tardi, nel corso di una conferenza stampa, Mandela ha specificato che la sospensione riguarderà i contatti diretti con il governo. «Ho dato istruzioni perché né il segretario generale dell'anc Cyril Ramaphosa né la sua delegazione», ha riferito, «abbiano ulteriori discussioni con il regime». Proseguirà invece la partecipazione dell'anc ai negoziati che coinvolgono il governo e altri 18 gruppi dell'opposizione nera.

Abbiamo già dato notizia (L'Unità del 13/4/92) della sentenza n. 1786 del 13/2/92, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che, in mancanza di diverse e specifiche disposizioni contrattuali, la sospensione della prestazione lavorativa per malattia non permette la maturazione del diritto alle ferie. Il caso esaminato dalla Cassazione appariva sicuramente particolare, trattandosi di un lavoratore assente per malattia per un intero anno, ma ugualmente non si può accettare il principio che sorregge la decisione, principio che potrebbe essere pericolosamente generalizzato, con frazionamento del periodo ferie in relazione ad eventuali assenze. In passato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 616/87 ci aveva detto che durante la malattia il lavoratore non si riposa, per cui se si ammalava durante le ferie, queste si devono interrompere, altrimenti viene frustrata l'utilità stessa delle ferie. Ora la Cassazione ci dice che se non si lavora non si ha

### LEGGI E CONTRATTI

**filo diretto con i lavoratori**

RUBRICA CURATA DA  
Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiuseppe Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garottilo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyrwane Moasi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

### Sentenze diverse di Cassazione e Corte Costituzionale

## Ferie, malattia e tempo libero

**NINO RAFFONE**

Il contrasto tra le due Corti nasce forse da una diversa concezione delle ferie. Queste sono sicuramente destinate al recupero delle energie psico-fisiche usurate dal lavoro. Ma sarebbe ora di concepire le ferie anche come tempo libero, come uno spazio di vita che ognuno spende come meglio crede, riposando o anche affaticandosi se vuole, sottoposto ad ogni controllo del datore. La concezione delle ferie come «riposo destinato alla reintegrazione delle energie» pone al centro della vita il lavoro, come valore assoluto cui tutti gli altri comportamenti devono sottostare. Il conseguente corollario è che solo chi lavora ha diritto ad essere «premiato», mentre chi non lavora, perché disoccupato, cassintegrato, ammalato, viene visto come un diverso, è in colpa. Se riconosciamo che ad ognuno spetta uno spazio di tempo libero, si dovrà concludere che anche per l'ammalato maturano le ferie, in quanto egli durante la malattia, pur non lavorando, non ha avuto un proprio tempo libero. Chi è ammalato infatti non può disporre liberamente di se stesso. Ciò è comprovato anche da altra sentenza, sempre della Cassazione, che ha respinto la domanda di indennità di malattia di un lavoratore ammalato, che non aveva udito il campanello di casa suonato dal medico di controllo, perché in quel momento stava ascoltando musica con gli auricolari. La decisione può apparire logica, ma dimostra al di là di ogni dubbio, come durante la malattia non si sia liberi, nemmeno di ascoltare musica in casa.

## Malattia durante le ferie: diritti e doveri del lavoratore

risponde l'avv. ENZO MARTINO

Spett. Unità vi inviamo copia di una sentenza, che si ritiene essere la prima in Italia, sul tema della malattia insorta durante le ferie. La novità assoluta sta nel fatto che il Pretore prescinde dal giudizio di legittimità circa il tipo di malattia insorta e il potere invalidante della stessa e sostiene che comunque il lavoratore deve essere considerato in malattia, se ha consegnato la documentazione in tempo utile, in quanto è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità. Edil Padovan. Dell'Ufficio vertenze della Cgil di Pordenone

Ringraziamo il compagno Padovan per l'utile collaborazione che speriamo possa estendersi e diffondersi al maggior numero possibile di persone impegnate nella difesa dei diritti dei lavoratori. La sentenza n. 5/92 del pretore di Pordenone, estremamente ricca di spunti, afferma il principio che la malattia insorta durante le ferie dà comunque diritto al lavoratore ad un prolungamento del periodo ferie o al pagamento dell'indennità sostitutiva, indipendentemente da ogni astratta e problematica valutazione circa la gravità dello stato morboso e la sua conseguente idoneità ad impedire l'effettivo godimento del periodo di riposo costituzionalmente garantito. La sentenza anche se non è l'unica è però assai importante perché apporta un contributo originale alla materia in un periodo in cui si segnalava il tentativo continuo, operato dalle controparti padronali e accolto in numerose decisioni, di ridurre la portata della nota sentenza n. 616/87 con la quale la Corte Costituzionale aveva naperto il problema dopo anni di chiusura da parte della giurisprudenza prevalente. È chiaro infatti che se si consolidasse l'interpretazione secondo cui soltanto le malattie gravi sono idonee ad interrompere le ferie, la conseguenza sarebbe che certamente mai i datori di lavoro riconoscerebbero spontaneamente il diritto. E ciò se non altro perché il certificato loro inviato per logiche ragioni di riservatezza imposte dalla legge, reca la prognosi ma non la diagnosi. Quindi i datori di lavoro, ignorando il tipo di malattia da cui è affetto il dipendente, nemmeno possono gli elementi per formulare un giudizio, che peraltro, com'è facilmente intuibile lascerebbe comunque ampi margini di opinabilità. Pertanto il lavoratore sarebbe costretto ogni volta a promuovere un'azione giudiziaria, che inevitabilmente comporterebbe la necessità di una consulenza tecnica con il conseguente rischio delle spese relative in caso di soccombente. L'unica soluzione appaia dunque quella fatta propria dal pretore di Pordenone che da un lato riconosce tutte le

malattie, ma dall'altro pone un grande rilievo gli obblighi del lavoratore ammalato durante le ferie, che deve inviare tempestivamente la certificazione, ed osservare le fasce di reperibilità al fine di consentire quei controlli pubblici sullo stato di malattia che possono evitare e colpire gli abusi dei falsi ammalati. Una impostazione del genere è stata peraltro accolta dall'Inps (delibera del Consiglio di amministrazione n. 60 del 14/9/1990, e circolare n. 11 del 9/1/1991) che ora riconosce tutte le malattie, a prescindere dal ricovero ospedaliero, purché il lavoratore renda possibili i controlli. La posizione di netta chiusura delle associazioni datoriali sul punto è pertanto del tutto delegittimata anche dalla impostazione dell'ente previdenziale ed assume la portata della pura crociata ideologica contro un diritto dei lavoratori che trova riconoscimento nella Carta costituzionale.

Vi sottopongo alcuni quesiti su un problema sul quale le informazioni del Sindacato Pensionati Italiani sono state sempre, molto vaghe, per non dire che c'è reticenza. Con sentenza della Corte costituzionale nr. 504 del 1988 al personale della scuola posto in quiescenza dal 1/6/77 al 1/4/79 furono riconosciuti (ed effettivamente poi liquidati) gli arretrati sulle anzianità pregresse dal 1981 anziché dal 1986 come previsto dalla legge. Tutti gli altri stati non sono stati presi in considerazione dalla suddetta sentenza, per cui fu aperta una vertenza ed un contenzioso. Fummo informati che il Tar dell'Emilia-Romagna pose un quesito di legittimità costituzionale su ricorso di alcuni ferrovieri. Ho in mano la sentenza 403 del 1991 della Corte costituzionale su ordinanza del 6/12/89 del Tar dell'Emilia-Romagna su ricorso di ferrovieri posti in quiescenza tra il 1/7/79 ed il 31/12/80 totalmente esclusi dalle anzianità pregresse. È chiaro che questa questione è completamente diversa da quella risolta dalla sentenza 504/88 che tuttavia viene richiamata dalla sentenza 403/91 della Cc. Tutto questo premesso, ecco i quesiti: 1) Esiste veramente una ordinanza del Tar della Emilia-Romagna esclusivamente riferita alla sentenza 504/88 per la sua estensione agli altri stati ed in particolare ai ferrovieri, oppure estensione delle anzianità pregresse ai posti in quiescenza fra il 1/7/79 ed il 31/12/80 ed arretrati dal 1981 anziché dal 1986 delle stesse anzianità pregresse ordine emessa il 6/12/89 dal Tar Emilia-Romagna? 2) La sentenza 403/91 della Corte costituzionale negativa per le anzianità pregresse ai pensionati fra il 1/7/79 ed il 31/12/80 è negativa anche per la estensione della sentenza 504/88? 3) Vista la nessuna informazione del Spi, è ancora in piedi il problema di questa

### PREVIDENZA

**Domande e risposte**

RUBRICA CURATA DA  
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

### La decorrenza dei benefici delle anzianità pregresse

estensione? Vi pregherei una risposta chiara, senza alcuna reticenza, e non nebulosa (per questa parte) ed in ultima analisi incomprensibile come quella data a Luigi Rossi di Milano a pag. 93 del numero di aprile (n. 4) di «Liberetà». Andrea Giannatoni Ancona

Con la sentenza n. 403/91 la Corte costituzionale si è pronunciata proprio in merito all'ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal Tar per l'Emilia-Romagna - con la quale si proponeva la «estensione» del contenuto della sentenza 504/88 anche ai ferrovieri. Ciò premesso, cerchiamo di chiarire, ancora una volta, la complessa questione. Occorre avere presente che con l'articolo 50 della legge 312/80, al nuovo inquadramento nelle qualifiche funzionali fu data decorrenza giuridica del 1° giugno 1977 e decorrenza economica dal 1° aprile 1979. Successivamente, con l'articolo 8 del decreto legge 255/81 (relativo alla copertura finanziaria dell'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della scuola) il beneficio (relativo all'intero riconoscimento dell'anzianità pregressa) previsto per i cessati dal servizio con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, fu esteso anche al «... personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio «contrattuale 1979-1981...». La Corte costituzionale con la sentenza 504/88 ha censurato e dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto 255/81 in quanto, «... una volta ammessa la retroattività del «nuovo» trattamento normativo, essa non poteva fermarsi alla data del 1° gen-

### Le pensioni dell'Europa

La Cooperativa di solidarietà sociale «Egidio Bullesi» - via Roma 180, La Spezia, telefono 0187/743248 - ha pubblicato un volume dal titolo «Le pensioni dell'Europa» (autori Achille Venturini e Silvano Zaccone, lire 30.000, pagine 244). Il libro offre analisi e comparazione dei sistemi previdenziali dei Paesi della Comunità Economica Europea per i settori privato e pubblico e per i regimi complementari. In appendice: «La previdenza in Europa: analisi storica e prospettive». Il volume è corredato di 41 tavole. «La pubblicazione può dare una positiva e completa risposta a tutte le esigenze di informazione sulla complessa realtà previdenziale europea (non solo pensioni, ma anche contributi: interesse, quindi, anche le aziende). Da qui la sua attualità, maggiormente avvalorata dal dibattito in corso, in ambito nazionale, per la riforma del sistema previdenziale».

naio 1979 (...), ma doveva risalire al 1° giugno 1977, data di decorrenza degli effetti giuridici dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali. In sostanza la Corte costituzionale sostiene che non ha riconosciuto il diritto alla anzianità pregressa ai cessati dal servizio fin dal 1° giugno 1977 ma si è limitata a far coincidere la data di decorrenza economica, dei benefici concordati tra le parti, con la data di decorrenza giuridica fissata da una precedente legge (articolo 50 della legge 312/80). Con la sentenza 403/91 la Corte costituzionale sostiene che per i ferrovieri non ricorrerebbe analoga circostanza in quanto l'articolo 4 della legge 426/82 si è limitato a stabilire «un miglioramento economico con effetto dal 1° gennaio 1981: (independente dal fatto che tale aumento è determinato con il criterio dell'anzianità pregressa)». Secondo la Corte «non si è trattato di una innovazione nella struttura della retribuzione, ma di una, sia pure consistente, rivalutazione di un elemento retributivo già previsto dalla legge del 1979». Riteniamo di non poter condividere le argomentazioni della Corte costituzionale perché, a nostro avviso, la similitudine tra le due fattispecie resta. Infatti, con la legge 141/85 il beneficio dell'anzianità pregressa fu esteso anche ai ferrovieri cessati dal servizio fin dal 2 luglio 1977. Resta aperta la questione della decorrenza economica data che i benefici furono fatti decorrenze dal 1° gennaio 1986 in modo parziale e soltanto dal 1° gennaio 1987 in misura completa. Pertanto, a nostro avviso, il contenzioso legale dovrebbe proseguire. P.S. Nella risposta da te citata sono indicati i vari numeri di «Liberetà» nei quali la redazione della rivista ha dato conto della questione, per cui non ci sembra giusto parlare di «nessuna informazione del Spi».